



**COMUNE DI LUCO DEI MARSI**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30  
 DEL 11/03/2025**

<b>OGGETTO:</b>	ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di Marzo alle ore 12:58, nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, all'appello nominale risultano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DE ROSA MARIVERA	SI
VICE SINDACO	GIOVANNONE GIORGIO	SI
ASSESSORE	PETRICCA MAURO	--
ASSESSORE	MARCHI SILVIA	SI
ASSESSORE	ANGELUCCI CLAUDIA	--

Presenti n° 3      Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DEL PINTO FRANCESCO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco DOTT.SSA DE ROSA MARIVERA, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025", in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l'art. 1, commi 636-638 i quali dispongono:

*“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. “;*

Considerato che tale norma prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: fino a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: fino a € 300,00, contributo che può essere ridotto nel caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

Vista la nota ANCI VENETO prot. 160 del 13/01/2025 che riprende i contenuti di tale disposizione;

Considerato che:

- nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- da una stima sommaria risulta che annualmente le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo si aggirano in circa quaranta all'anno;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono quantificate in media in circa quattro all'anno e l'istruttoria delle stesse, anche per i delicati effetti giuridici conseguenti, richiedono una considerevole mole di lavoro;

Ritenuto pertanto di prevedere un adeguato corrispettivo economico per l'attività svolta determinando l'entità dello stesso come segue:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: € 600,00;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: € 250,00;

c. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che non contengono gli elementi identificativi di cui al punto b): € 300,00;

Dato atto che le domande di cui sopra, in caso di mancato o inesatto pagamento, sono improcedibili ai sensi del citato articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 2 del 19.02.2025, esecutiva, ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027”;
- la deliberazione del C.C. n. 3 del 19.02.2025, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027”;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal responsabile dell'Area Amm.Va Demografica Socio Assistenziale e dal responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, L'assessore Mauro Petricca esce alle ore 13:11, il numero dei presenti scende a tre. Con votazione unanime favorevole legalmente resa

### ***DELIBERA***

1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS	€ 600,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)	€ 250,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)	€ 300,00

2) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze;

3) di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;
  - dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;
  - in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;
- 4) di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata 260.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto, con separata votazione palese espressa all'unanimità dai componenti della Giunta comunale;

***DELIBERA***

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Area	AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE
Ufficio	UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente	DE ROSA MARIVERA

<b>OGGETTO:</b>	ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)
-----------------	---

Richiamata la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Legge di bilancio 2025", in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l'art. 1, commi 636-638 i quali dispongono:

*“636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. “;*

Considerato che tale norma prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: fino a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: fino a € 300,00, contributo che può essere ridotto nel caso di richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

Vista la nota ANCI VENETO prot. 160 del 13/01/2025 che riprende i contenuti di tale disposizione;

Considerato che:

- nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- da una stima sommaria risulta che annualmente le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo si aggirano in circa quaranta all'anno;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono quantificate in media in circa quattro all'anno e l'istruttoria delle stesse, anche per i delicati effetti giuridici conseguenti, richiedono una considerevole mole di lavoro;

Ritenuto pertanto di prevedere un adeguato corrispettivo economico per l'attività svolta determinando l'entità dello stesso come segue:

- a. per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: € 600,00;
- b. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce: € 250,00;
- c. per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente che non contengono gli elementi identificativi di cui al punto b): € 300,00;

Dato atto che le domande di cui sopra, in caso di mancato o inesatto pagamento, sono improcedibili ai sensi del citato articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 2 del 19.02.2025, esecutiva, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027";
- la deliberazione del C.C. n. 3 del 19.02.2025, esecutiva, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal responsabile dell'Area Amm.Va Demografica Socio Assistenziale e dal responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

***propone di deliberare***

1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS	€ 600,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)	€ 250,00
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI	€ 300,00

A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE (che non riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce)	
---	--

2) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze;

3) di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata (cartacea o digitale), formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;

- dovrà essere assolto all'atto della presentazione della domanda stessa in quanto lo stesso non si configura quale diritto sul certificato o estratto;

- in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento non verrà riconosciuto alcun diritto al rimborso;

4) di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata 260.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto, con separata votazione palese espressa all'unanimità dai componenti della Giunta comunale;

***propone di deliberare***

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

# COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

## SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - SOCIO ASSISTENZIALE

<b>OGGETTO:</b>	ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)
-----------------	---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

### PARERE FAVOREVOLE

LUCO DEI MARSI li 11/03/2025

Il Responsabile dell'Area  
**DOTT.SSA ALFIDI ANTONELLA**

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

### PARERE FAVOREVOLE

LUCO DEI MARSI li 11/03/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
**DOTT. SORGE ANTONIO**

---

